

# STATUTO

## A.D.I. - ASSOCIAZIONE DOGANALE ITALIANA

### CAPO I GENERALITA'

#### Art. 1 Denominazione

E' costituita l' A.D.I. - Associazione Doganale Italiana -

#### Art. 2 Durata, Sede e Rappresentanza

L'Associazione, avente durata illimitata, ha sede legale, in Roma, Via M. Carucci n. 71.  
La sua rappresentanza è affidata al Presidente Nazionale.

#### Art. 3 Scopo

L'Associazione persegue lo scopo di organizzare servizi sportivi, culturali, sociali, ricreativi e per l'occupazione del tempo libero nonché di promuovere la partecipazione a manifestazioni e competizioni in tali settori al fine di incentivare lo scambio di conoscenze ed esperienze tra gli associati e di favorire la conoscenza della istituzione doganale.

L'Associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende esser retta e regolata oltre che dal Codice Civile, dalla lettera c), art. 87, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e quindi dall'art. 108 del decreto medesimo.

### CAPO II PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

#### Art. 4 Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione sarà costituito:

- a) dal fondo cassa, determinato dalle quote di iscrizione, dalle quote sociali e da eventuali contributi degli associati, stabiliti dal Consiglio Direttivo nel mese di gennaio di ogni anno;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione in osservanza delle vigenti disposizioni di legge;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da quanto ricavato in virtù dell'organizzazione di manifestazioni o della partecipazione ad esse;
- e) dai proventi di gestioni accessorie e da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale in osservanza alle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 5 Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

### CAPO III SOCI

#### Art. 6 Acquisto della qualità di Socio

Acquisteranno la qualità di Socio le persone o enti la cui domanda di ammissione, presentata per iscritto al Presidente, verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno la quota di iscrizione (una tantum all'atto dell'ammissione) e la quota sociale (annualmente) stabilite dallo stesso Consiglio.

#### Art. 7 Categorie di Soci

E' possibile appartenere ad una delle seguenti categorie di soci:

- a) Soci Effettivi: Tale qualità è consentita esclusivamente al personale dipendente dal Dipartimento delle Dogane e Imposte Indirette del Ministero delle Finanze. I soci effettivi sono i soli ad avere il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.  
Essi non hanno tuttavia diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, alcuna quota del patrimonio sociale, essendo lo stesso destinato a finalità di utilità generale.
- b) Soci Familiari: Tale qualità è consentita soltanto ai familiari in linea retta al coniuge ed agli orfani del dipendente in servizio o in quiescenza.
- c) Soci Aggregati: Tale qualità è consentita, previa decisione del Consiglio Direttivo, a quanti si dichiarino interessati all'attività dell'Associazione e determinati a parteciparvi fattivamente.
- d) Soci Sostenitori: Tale qualità è consentita, previa decisione del Consiglio Direttivo, a quanti, persone fisiche, giuridiche o enti, a prescindere dalla loro partecipazione diretta all'attività dell'Associazione, sostengano la stessa finanziandola.
- e) Soci Onorari: Tale qualità è consentita, previa delibera assembleare e su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci, a coloro che abbiano dimostrato una particolare sensibilità per gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.  
Essi non sono tenuti al versamento delle quote sociali e di iscrizione.  
L'Assemblea può eleggere un Presidente Onorario tra le persone che danno lustro, con la loro presenza, all'Associazione.

#### Art.8 Quota di Iscrizione e Quota Sociale

L'iscrizione all'Associazione implica l'accettazione di quanto disposto dal presente statuto.

All'atto dell'iscrizione e del pagamento della relativa quota - decisa nel mese di gennaio dal Consiglio Direttivo in misura minima e differenziata per ciascuna categoria di soci - viene rilasciata la tessera di associato a cura della Sezione o dello stesso Consiglio Direttivo.

Entro il mese di marzo di ogni anno i tesserati sono tenuti al versamento della quota sociale, anch'essa decisa dal Consiglio Direttivo, con modalità e tempi analoghi a quelli suindicati per la quota di iscrizione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di fissare un supplemento di quota da applicare in caso di morosità.

Coloro che si associano nei mesi successivi sono tenuti al versamento della quota sociale contestualmente all'iscrizione ed al pagamento della relativa quota.

Art.9  
Perdita della Qualità di Socio

La qualità di socio non è trasmissibile.

Si perde la qualità di socio effettivo e di socio familiare per:

- a) decesso;
- b) dimissioni del socio effettivo dal servizio presso il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette del Ministero delle Finanze, senza aver maturato il diritto alla pensione;
- c) recesso dall'Associazione. In tal caso la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- d) esclusione per morosità nel pagamento delle quote sociali, deliberata dall'Assemblea, sentito obbligatoriamente il Collegio dei Probiviri e su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) esclusione per indegnità deliberata dall'Assemblea, sentito obbligatoriamente il Collegio dei Probiviri e su proposta del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci effettivi, qualora un socio abbia manifestato un comportamento incompatibile con gli interessi, le finalità e lo spirito dell'Associazione.

Si perde la qualità di socio sostenitore e di socio aggregato per le eventualità di cui alle lettere a), c), d), e).

Si perde la qualità di socio onorario per l'eventualità di cui alle lettere a), c), e).

Gli associati che abbiano esercitato il recesso o siano stati esclusi nonché gli eredi dell'associato deceduto, non possono ripetere le quote ed i contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. I primi e non i secondi sono comunque tenuti al versamento delle quote sociali dell'anno in corso e dell'eventuale supplemento di quota per morosità.

Art. 10  
Provvedimenti disciplinari

Nei confronti dei Soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) la diffida;
- b) il richiamo scritto;
- c) la sospensione;
- d) l'esclusione per morosità o indegnità.

I provvedimenti indicati alle lettere a), b), c), vengono adottati dal Presidente Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento indicato alla lettera d) viene adottato in via definitiva dall'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio dei Probiviri.

Avverso i provvedimenti disciplinari indicati alle lettere a), b), c) è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che decide sulla questione in via definitiva.

In caso di provvedimento disciplinare, gli organi dell'Associazione dovranno sentire l'associato destinatario dello stesso e garantire il suo diritto di difesa.

Art. 11  
Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

## CAPO IV ORGANI

### Art. 12

Sono Organi dell'Associazione:

- il Presidente Nazionale;
- l'Assemblea dei Soci Effettivi;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Direttivo della Sezione;
- il Delegato della Sezione Locale.

Tutti coloro che svolgono funzioni di organo o in organi o su delega di organi dell'Associazione, non sono retribuiti.

### Art. 13

Assemblea dei Soci Effettivi

L'Assemblea Generale dei soci effettivi è l'organo che delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- su indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

### Art. 14

Convocazione dell'Assemblea

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta l'anno, entro il mese di aprile, per approvare i bilanci consuntivi e preventivi, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione, nonché presso le singole Sezioni, dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è convocata altresì dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o anche quando ne viene fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei soci effettivi. L'Assemblea nazionale può essere convocata anche fuori della sede sociale.

### Art. 15

Diritto di Partecipazione e Diritto di Voto

Hanno diritto di essere ammessi nel luogo ove si svolge l'Assemblea Generale, tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale annua, mentre possono partecipare all'Assemblea solo i Soci effettivi per la parte relativa al bilancio, elezioni sociali ed affari riservati.

Hanno diritto di voto i soli soci effettivi.

I soci effettivi possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, anche se membri del Consiglio. Non possono, tuttavia, farsi rappresentare da questi ultimi nelle ipotesi di approvazione di bilanci e di deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 16  
Presidenza in Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in mancanza dello stesso, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Modalità diverse sono previste per l'elezione degli organi sociali di cui all'art. 18.

Spetta al Presidente dell'Assemblea o ad un suo delegato, il compito di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 17  
Deliberazioni nell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in via ordinaria a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci effettivi in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono in assemblea straordinaria la presenza di almeno due terzi dei soci effettivi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio a determinati fini di utilità generale, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18  
Elezioni

Tutti i soci effettivi, iscritti da almeno tre mesi, in regola con le quote sociali hanno titolo all'elettorato attivo e passivo.

Apposita Commissione di 5 membri, nominata dal Consiglio Direttivo, cura e presiede le elezioni nazionali, predisporre le schede, nomina gli scrutatori, controlla gli elenchi degli aventi diritto.

E' ammessa la rappresentanza ed il voto per delega con limitazione ad un numero di deleghe non superiore a 50.

Le Sezioni, invece, con delibera dell'Assemblea di Sezione, delegano non più di tre soci alla rappresentanza in Assemblea Generale.

Nelle elezioni dei Direttivi delle Sezioni la limitazione delle deleghe è di 10 soci. La Sezione locale è rappresentata da un Delegato.

Nelle elezioni locali la limitazione delle deleghe è di 5 soci.

Ogni votante esprime, oltre al proprio, un numero di voti pari alle deleghe rappresentate.

La votazione si effettua come segue:

1. sulla scheda vengono scritti il nome ed il cognome del candidato al quale si vuole dare il suffragio;
2. dopo aver compilato la scheda il votante deve aver cura di piegarla in quattro e di depositarla personalmente nell'apposita urna alla presenza degli scrutatori i quali prendono nota dell'avvenuta votazione;
3. la votazione ha inizio e termine nel giorno stabilito; lo spoglio inizia e prosegue, senza soluzione di continuità, dalla chiusura delle votazioni;
4. sono considerati nulli i voti dati ai soci che non abbiano i requisiti necessari per essere eletti o che non siano in regola con le quote sociali;
5. risulteranno eletti i soci che riporteranno il maggior numero dei voti;
6. le elezioni dei componenti degli organi dell'Associazione si svolgono ogni 3 anni solari, comunque entro e non oltre il mese di marzo dell'anno successivo alla scadenza del mandato;
7. le elezioni devono essere indette con un preavviso di almeno trenta giorni; le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione dei soci, almeno 20 giorni prima della data stabilita per le votazioni;

## Art.19 Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Essi sono immediatamente rieleggibili.

Non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo Nazionale o di Direttivi di Sezioni periferiche, i componenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno:

1. il Presidente Nazionale dell'Associazione;
2. un Vice Presidente Nazionale;
3. il Segretario Nazionale;
4. il Tesoriere Nazionale.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza e/o impedimento, soltanto per gli atti di ordinaria amministrazione. Per la straordinaria amministrazione riceve mandato, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Pertanto:

- a) predispone i programmi di massima delle attività sociali in armonia con fini statutari e deliberazioni assembleari ed approva i programmi proposti dalle singole Sezioni;
- b) stabilisce l'ammontare delle quote di iscrizione e delle quote sociali;
- c) designa i responsabili nazionali dei singoli settori di attività;
- d) approva la costituzione di nuove Sezioni, definendone gli ambiti territoriali di svolgimento delle attività sociali;
- e) ratifica l'elezione degli organi delle Sezioni;
- f) predispone gli schemi dei bilanci consuntivi e preventivi da presentare in Assemblea;
- g) nomina i dipendenti, gli impiegati ed eventuali collaboratori esterni, determinandone la retribuzione;
- h) compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
- i) ha competenza per le attività internazionali e per le attività nazionali che interessano più di due Sezioni. Nell'ambito della propria competenza, il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare lo svolgimento di funzioni operative per singoli settori di attività.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente trimestralmente e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Presidente o almeno tre dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La sintesi del verbale delle riunioni dovrà essere affissa per almeno quindici giorni nella sede delle Sezioni.

## Art. 20 Il Presidente Nazionale

Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; convoca il Consiglio Direttivo; presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione dei relativi deliberati; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione; garantisce l'assoluta indipendenza dell'Associazione da organismi politici o sindacali; firma la corrispondenza; mantiene i contatti con altre associazioni, circoli ed autorità.

E' responsabile della gestione dell'Associazione solidalmente con i membri del Consiglio Direttivo, i Presidenti ed i Direttivi delle Sezioni, i Delegati di Sezione, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 21  
Il Segretario Nazionale

Il Segretario nazionale predispone, in collaborazione con il Tesoriere nazionale, lo schema dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione e delle Sezioni che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; tiene aggiornato il libro dei Soci e i documenti; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; collabora per la buona riuscita di tutte le attività dell'Associazione.

Art. 22  
Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere nazionale cura, in collaborazione con il Segretario nazionale, la predisposizione dello schema dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; provvede alla contabilizzazione delle entrate ed alla assegnazione dei fondi per le spese sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Prende in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione e delle Sezioni e tiene aggiornati i libri degli inventari. Mantiene la contabilità e ne custodisce la documentazione.

Riscuote direttamente le quote sociali e le quote di iscrizione dei Soci sostenitori e dei Soci aggregati.

Art. 23  
Il Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Essi durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili.

Il Collegio nomina nel proprio seno il Presidente.

Non possono essere eletti membri del Collegio dei Revisori dei Conti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, dei Direttivi di Sezione o del Collegio dei Probiviri.

I revisori hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; di esercitare il controllo amministrativo e contabile su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione; di esaminare i Bilanci, le situazioni patrimoniali e finanziarie rendicontate dai Presidenti delle Sezioni; di accertare periodicamente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.

Nell'esercizio della loro funzione i revisori hanno il potere, in qualsiasi momento, di richiedere informazioni e documenti in visione nonché di procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 24  
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea ogni tre anni e sono immediatamente rieleggibili. Il componente che ottiene il numero più alto di suffragio o, in caso di parità, il più anziano assume la carica di Presidente del Collegio.

Se per qualunque causa viene a mancare anche uno solo dei componenti del Collegio, lo stesso provvede temporaneamente alla sua sostituzione sino alla prima assemblea successiva.

Non possono essere eletti membri del Collegio dei Probiviri i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, dei Direttivi di Sezione o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo interpretativo dello statuto e risolutivo di conflitti interni all'Associazione. Ad esso sono devolute, ai sensi dell'art. 11, le eventuali controversie sociali tra organi, tra soci, tra questi ultimi e gli organi dell'Associazione.

E' chiamato obbligatoriamente ad esprimere il proprio parere non vincolante nei procedimenti disciplinari di esclusione dei soci per morosità o indegnità di cui agli artt. 9 e 10.

Si pronuncia, inoltre, in via definitiva sui ricorsi avverso i provvedimenti di diffida, richiamo scritto e sospensione richiamati dall'art. 10 dello Statuto.

Il Collegio dei Proviviri è collegio perfetto che si pronunzia validamente in presenza di tutti i suoi componenti ed a maggioranza degli stessi.  
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 25 Sezioni

Le sezioni sono le cellule periferiche dell'Associazione.  
Hanno competenza per le attività associative svolte nell'ambito territoriale di competenza della relativa Direzione Compartimentale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, salvo deroga del Consiglio Direttivo, e per quelle organizzate in accordo con altra Sezione.  
Procedono alla riscossione delle quote sociali e di iscrizione dei soci effettivi e familiari nonché, su delega del Consiglio Direttivo, di quelle dei soci aggregati e sostenitori.  
Svolgono funzioni di coordinamento tra le attività delle diverse sezioni locali esistenti nel proprio ambito territoriale.  
Le sezioni comunicano preventivamente al Consiglio Direttivo Nazionale i programmi ed i piani dettagliati delle autonome attività.  
Nell'Assemblea delle sezioni si eleggono i componenti del Direttivo di sezione (da tre a sette) e vengono delegati i rappresentanti all'Assemblea Nazionale.  
Il Direttivo di sezione nomina nel proprio seno il Presidente.  
Per le elezioni dei membri e per lo svolgimento dell'attività associativa valgono, per quanto compatibile, le stesse norme previste per l'Assemblea Nazionale, ferma restando la facoltà di adottare modalità semplificate che assicurino comunque la correttezza e la trasparenza della procedura di voto.  
Il Direttivo di sezione riscuote e versa al Tesoriere Nazionale le intere quote di iscrizione mentre si trattiene, nella misura del 50%, le quote associative riscosse per le attività delle sezioni stesse. Il residuo 50% viene inviato al Tesoriere Nazionale per le attività di interesse generale.  
Il Direttivo di sezione provvede ad attuare le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale, anche alla luce delle proposte formulate dagli iscritti nella Assemblea di sezione.  
I Presidenti di sezione compiono solo atti di ordinaria amministrazione e, in ogni caso, non hanno la rappresentanza esterna dell'Associazione, se non espressamente autorizzati per iscritto dal Presidente Nazionale.  
Il Presidente di sezione provvede a trasmettere le iscrizioni al Consiglio Direttivo Nazionale; provvede alla tenuta degli elenchi dei Soci delle singole sezioni locali; gestisce le somme relative alle quote sociali, sia per esigenze interne della sezione, sia per motivi promozionali delle attività sociali e ne dà resoconto annuale al Consiglio Direttivo stesso, tramite il Tesoriere Nazionale.

#### Art. 26 Delegati delle Sezioni Locali

Nell'ambito di ogni sezione locale, si elegge il delegato locale e vengono designati i rappresentanti alle Assemblee di sezione.  
Il Direttivo di sezione ratifica le elezioni del Delegato locale, affidando allo stesso la gestione delle attività sociali nell'ambito della sezione locale e verificando che la gestione sia rispettosa degli scopi della Associazione e delle disposizioni legali e statutarie.  
Il Delegato della sezione locale può riscuotere, per conto della sezione, le relative quote di iscrizione e le quote associative.

#### Art. 27 Lo scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 17 dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o di più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.  
E' comunque esclusa la possibilità di ripartizione tra i soci di qualsiasi risorsa del patrimonio sociale, da devolversi invece a fini di utilità generale.